



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/19 DEL 28.10.2010

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 5/11 del 2005 e s.m.i., relativa all'intervento "Esercizio attività di cava di materiali per costruzioni ed opere civili in agro di Sassari, località "Monte Nurra". Proponente: Monte Nurra S.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Monte Nurra S.r.l. ha presentato, nell'ottobre 2004, l'istanza di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto "Esercizio attività di cava di materiali per costruzioni ed opere civili in agro di Sassari, località "Monte Nurra", ascrivibile alla categoria di cui all'allegato B1 della Delib.G.R. n. 5/11 del 15.2.2005, punto 17), "Cave e torbiere con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari"; la cava, in regime di prosecuzione ai sensi art. 42 della L.R. n. 30/1989, è in esercizio dal 1975.

L'area di cava è situata nella regione della Nurra, a circa 18 km ad ovest della città di Sassari ed a circa 12 km da Porto Torres. Il progetto prevede la prosecuzione dell'attività estrattiva con ulteriore ampliamento della superficie degli scavi dagli attuali 16.50.00 ettari a 23.80.00 ettari finali; la superficie complessiva interessata è pari a 49.31.93 ettari, comprensiva delle aree occupate da impianti di frantumazione e classificazione, vasche di decantazione, discarica, servizi, zone di rispetto.

La volumetria che si prevede di estrarre è di 8.920.317 m³ in un arco di tempo di 35 anni. Sulla base di quanto indicato nella documentazione integrativa, pervenuta nel gennaio 2010, rimangono da estrarre 7.635.327 m³ di materiale calcareo.

Il metodo di coltivazione è per fette orizzontali discendenti, disposte ad anfiteatro, con asportazione di fette orizzontali delimitate da gradoni di altezza di circa 17 metri, inclinazione 78°-80° e pedate da 15 a 45 metri.

Il recupero ambientale, da realizzarsi in minima parte contestualmente alla coltivazione e in gran parte a conclusione della stessa, prevede la gradonatura dei fronti in microgradoni aventi 4 metri di alzata e 2 metri di pedata ed un'inclinazione intorno ai 55°-60°, cui seguirà il riporto di terreno



vegetale, rinverdimenti e piantumazioni di essenze tipiche del luogo, ed infine la dismissione dell'impianto di frantumazione e classificazione, dei bacini di decantazione e la restituzione dei terreni all'utilizzo agricolo originario.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che in data 7 luglio 2009 ha avuto luogo la conferenza istruttoria in seguito alla quale il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), ha ravvisato la necessità di richiedere integrazioni e chiarimenti, la cui trasmissione completa da parte della Società è avvenuta a febbraio 2010.

Il Servizio SAVI, tenuto conto di quanto emerso in sede di Conferenza istruttoria, preso atto di quanto evidenziato dal Servizio Tutela paesaggistica per la provincia di Sassari nella nota n. 2629/SS del 5.10.2010 relativamente alla presenza di vincolo paesaggistico, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. le azioni di recupero dovranno essere attuate, compatibilmente con quanto indicato negli elaborati progettuali, contestualmente e funzionalmente alle fasi di sfruttamento del giacimento;
2. le operazioni di coltivazione e recupero della cava dovranno essere condotte secondo un cronoprogramma delle attività che dovrà essere elaborato con cadenza biennale e sino alla conclusione dell'attività estrattiva autorizzata;
3. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
 - a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
 - b. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore e, in caso di uso di esplosivo, adottando le più opportune misure e accorgimenti per contrastare l'impatto acustico delle volate (es. temporizzazione della volata con detonatori elettrici, frazionamento della carica con l'uso di microritardi);



- c. minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
 - d. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, mediante l'innaffiamento periodico, con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento e alle stagioni secche;
 - e. mantenere in perfetta efficienza gli impianti di lavorazione, anche mediante l'adozione di idonei sistemi di depolverizzazione;
 - f. mantenere in perfetta efficienza la viabilità che conduce all'area di cava e quella interna;
4. i lavori di coltivazione dovranno essere sempre mantenuti al di sopra del livello delle falde soggiacenti l'area interessata dagli scavi; laddove queste, incidentalmente, dovessero essere intercettate, si dovranno attuare tutte le azioni finalizzate alla tutela dei corpi idrici e al ripristino delle condizioni naturali;
 5. il deposito e il riutilizzo degli scarti di lavorazione e del materiale proveniente dall'esterno, per le attività di rimodellamento morfologico e recupero, dovrà essere gestito ai sensi della normativa vigente (art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.Lgs. n. 117/2008);
 6. in relazione alla conformazione topografica dei luoghi e al progredire della geometria degli scavi, le acque meteoriche provenienti dall'esterno del sito dovranno essere adeguatamente intercettate tramite canalizzazioni di guardia e allontanate verso i compluvi naturali. La gestione delle acque dilavanti l'area estrattiva dovrà svolgersi in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi, di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;
 7. il recupero morfologico, al fine di consentire un completo inserimento armonico nel contesto preesistente, dovrà prevedere, come previsto in progetto, la gradonatura dei fronti di scavo in microgradoni e la loro riprofilatura con diminuzione della pendenza e smussamento del ciglio superiore delle scarpate, nonché il raccordo graduale con la sommità, evitando, in tal modo, passaggi netti e conferendo alle stesse condizioni di stabilità permanente;
 8. al termine dell'attività, la configurazione finale dell'area di cava dovrà garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali, evitando la formazione di ristagni e zone acquitrinose;
 9. contestualmente o successivamente ai rimodellamenti morfologici, nelle aree da rinverdire dovrà essere eseguita una preparazione preliminare delle superfici mediante la realizzazione di uno strato drenante in pietrame di scarto e successivo apporto di terra vegetale idonea, per



uno spessore medio non inferiore a 30 cm. Gli eventuali volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati conformi ai dettami del D.Lgs. n. 217/2006 e s.m.i.;

10. al fine di aumentare il grado di biodiversità e rinaturalizzazione, dovranno essere evitate le piantagioni monospecifiche o la netta prevalenza di una specie; è invece da favorire l'uso di più specie sempreverdi autoctone, previa analisi della coerenza con la vegetazione potenziale del sito; inoltre, la disposizione delle specie legnose, arboree ed arbustive, dovrà essere mista, alternata ed irregolare, il più possibile naturaliforme. In particolare in prossimità del laghetto d'accumulo dell'acqua piovana, previsto nel progetto di recupero, dovrà essere prevista la piantumazione con specie igrofile autoctone;
11. per gli interventi di rinverdimento e rinaturalizzazione, tutto il materiale di propagazione vegetale dovrà provenire da ecotipi locali, in coerenza con l'obiettivo di conservazione della biodiversità come da Piano Forestale Ambientale Regionale;
12. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;
13. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline agronomico-forestale, al fine di verificare la rispondenza ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari;
14. a fine lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava per il periodo di vigenza dell'autorizzazione, i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei piazzali e quant'altro sia paesaggisticamente motivo di disturbo ambientale e paesaggistico; inoltre dovrà essere ripristinata l'efficienza di strade e le piste utilizzate dai mezzi di cantiere, e tutte le aree compromesse dall'area estrattiva;
15. quale misura di compensazione degli impatti sull'ambiente naturale, dovuti all'ampliamento degli scavi in aree caratterizzate dalla presenza di macchia e bosco, la Società proponente dovrà impegnarsi ad attuare, a proprie spese, un intervento di riqualificazione ambientale su



un sito di cava dismesso, di superficie minima di circa 3 ettari, da individuare in territorio di Sassari, o nell'area vasta della Nurra, su indicazioni del Servizio Attività Estrattive e del Comune/i interessato/i. Entro un anno dall'adozione della presente deliberazione la Società dovrà predisporre il progetto di recupero con finalità di rinaturalizzazione, o per uso agricolo, e trasmettere lo stesso al Servizio SAVI e agli Enti competenti per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nulla osta; detto intervento dovrà essere completato entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione della cava in questione da parte del Servizio Attività estrattive;

16. al fine di consentire il riscontro periodico della conduzione delle attività estrattive, in termini di sfruttamento del giacimento e di recupero ambientale, dovrà essere disposto un piano di monitoraggio in cui siano riferiti gli interventi realizzati e da realizzare, con precisa indicazione dei quantitativi e dei tipi di materiali estratti e ancora da coltivare. Copia del piano di monitoraggio, corredato del cronoprogramma delle attività, da elaborare biennialmente sino alla conclusione dei lavori in forma di "Relazione tecnica di aggiornamento" o "Stato di avanzamento dei lavori", dovrà essere trasmesso al Servizio SAVI, al comune di Sassari, alla Provincia di Sassari, al Servizio Tutela Paesaggistica di Sassari, al Servizio Attività Estrattive e all'ARPAS.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il giudizio del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Esercizio attività di cava di materiali per costruzioni ed opere civili in agro di Sassari, località "Monte Nurra", proposto dalla società Monte Nurra S.r.l., a condizione che siano rispettate nei termini e secondo le modalità previste, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il comune di Sassari, la Provincia di Sassari, il Servizio Tutela Paesaggistica di Sassari, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari e l'ARPAS;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, tra i quali l'autorizzazione paesaggistica, la prosecuzione dell'attività di cava dovrà essere comunicata al Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI);
- di stabilire che l'autorizzazione da parte del Servizio Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria non potrà avere durata superiore a 10 anni.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci